



*Sede legale: Viale Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI LETTINI BOBATH E LETTINI DA TERAPIA OC-
CORRENTI ALLA PALESTRA REPARTO RRF DEL P.O. DI TORTONA DI
QUESTA ASL AL.**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

**LOTTO 1: CIG N. B110DACC3C
LOTTO 2: CIG N. B110DADD0F
LOTTO 3: CIG N. B110DAEDE2**

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI LETTINI BOBATH E LETTINI DA TERAPIA OC-
CORRENTI ALLA PALESTRA REPARTO RRF DEL P.O. DI TORTONA DI
QUESTA ASL AL.**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

ART. 1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito: "Codice"), ha per oggetto la fornitura di **LETTINI BOBATH E LETTINI DA TERAPIA OCCORRENTI ALLA PALESTRA REPARTO RRF DEL P.O. DI TORTONA DI QUESTA ASL AL** ed avverrà tramite "Richiesta di Offerta" (RDO A CONSEGNE RIPARTITE) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA Consip). La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale che si allega in formato elettronico nella RDO sul MEPA. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dai seguenti lotti, nelle quantità, tipologia ed altre specifiche indicazioni riportate.
L'aggiudicazione verrà disposta per **SINGOLI LOTTI INDIVISIBILI**.

LOTTO 1 – LETTINI BOBATH 120 CM. CIG: B110DACC3C IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: EURO 4.400,00 I.V.A. ESCLUSA IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO DESTINAZIONE: P.O. TORTONA – REPARTO PALESTRA RRF	
CARATTERISTICHE TECNICHE	FABBISOGNO
• Nuovo di fabbrica • Lettino con alimentazione 220 V 50 Hz per trattamenti e manipolazioni a 2 sezioni, regolabile in altezza tramite comando elettrico a pedale idoneo per l'utilizzo in fisioterapia, completo di portarotolo carta. • Struttura base portante e telaio superiore in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e cuscini/sezioni rivestiti in ecopelle facilmente lavabile/sanificabile ed autoestinguente • Materiali ignifughi Classe 1 IM • provvisto di 4 ruote frenanti con diametro almeno di 70 mm, piroettanti, con meccanismo di stazionamento poggianti su 4 gambe con piedini regolabili • snodo con movimentazione tramite pompe a gas comandate da leve meccaniche ad azionamento manuale e cuscino con bordi arrotondati con imbottitura • Le sezioni devono permettere la posizione sdraiata, la posizione seduta e la flessione lombare. • gestione altezza lettino tramite motore elettrico e centralina di controllo; altezza min.lettino non superiore a 60 cm e max non inferiore a 90 cm • Dimensioni piano compreso sezione testa non inferiori a 200 x120 cm • Schienale regolabile con inclinazione almeno +60° • Portata massima almeno 200 Kg • per tutto il periodo di garanzia, la ditta fornitrice dovrà fornire un contratto manutenzione full-risk on site comprensiva delle verifiche funzionali. (PRONTA CONSEGNA a ricevimento ordine)	2

LOTTO 2 – LETTINI BOBATH 100 CM. CIG: B110DADD0F IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: EURO 2.200,00 I.V.A. ESCLUSA IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO DESTINAZIONE: P.O. TORTONA – REPARTO PALESTRA RRF	
CARATTERISTICHE TECNICHE	FABBISOGNO
• Nuovo di fabbrica • Lettino con alimentazione 220 V 50 Hz per trattamenti e manipolazioni a 2 sezioni, regolabile in altezza tramite comando elettrico a pedale idoneo per l'utilizzo in fisioterapia, completo di portarotolo carta. • Struttura base portante e telaio superiore in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e cuscini/sezioni rivestiti in ecopelle facilmente lavabile/sanificabile ed autoestinguente. • Materiali ignifughi Classe 1 IM • provvisto di 4 ruote frenanti con diametro almeno di 70 mm, piroettanti, con meccanismo di stazionamento poggianti su 4 gambe con piedini regolabili • snodo con movimentazione tramite pompe a gas comandate da leve meccaniche ad azionamento manuale e cuscino con bordi arrotondati con imbottitura • Le sezioni devono permettere la posizione sdraiata, la posizione seduta e la flessione lombare. • gestione altezza lettino tramite motore elettrico e centralina di controllo; altezza min.lettino non superiore a 60 cm e max non inferiore a 90 cm • Dimensioni piano compreso sezione testa non inferiori a 200 x 100 cm • Schienale regolabile con inclinazione almeno +60° • Portata massima almeno 200 Kg • per tutto il periodo di garanzia, la ditta fornitrice dovrà fornire un contratto manutenzione full-risk on site comprensiva delle verifiche funzionali. (PRONTA CONSEGNA a ricevimento ordine)	1

LOTTO 3 – LETTINI TERAPIA CIG: B110DAEDE2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: EURO 9.600,00 I.V.A. ESCLUSA IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO DESTINAZIONE: P.O. TORTONA – REPARTO PALESTRA RRF	
CARATTERISTICHE TECNICHE	FABBISOGNO
• Lettino a 2 sezioni, regolabile in altezza min.lettino non superiore a 60 cm e max non inferiore a 90 cm • Movimentazione tramite motore e accumulatore elettronico controllato da pedale • testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas • Struttura solida in acciaio tubolare • Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. • Dimensioni piano compreso sezione testa non inferiori a 200 x 70 cm • Materiali ignifughi Classe 1 IM • Tessuto lavabile • Porta rotolo incluso. • Portata massima almeno 150 kg (PRONTA CONSEGNA a ricevimento ordine)	8

ART. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DEI BENI OGGETTI DI FORNITURA

Tutte le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- essere conformi a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, alle normative vigenti in campo nazionali ed a quelle comunitarie (in particolare la Direttiva 93/42/CEE recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.) per quanto concerne, in modo particolare, le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio ed all'uso; devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura;
- i prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e stabilità secondo quanto statuito dalle normative vigenti;
- i materiali di realizzazione delle medesime devono essere sanificabili, disinfettabili e non corruttibili in relazione all'uso disinfettanti e/o prodotti specifici per la pulizia e l'igienizzazione ed, in specifico, quelli utilizzati per la costruzione dei letti devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina idroalcolica;
- ogni prodotto fornito, inoltre, dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione;
- tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti;
- tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione.

Inoltre, i prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

1. Copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto

2. Documentazione in lingua italiana che attesti la conformità dei prodotti offerti alla Direttiva 93/42/CEE recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i

In sede di gara le Ditte concorrenti possono presentare opportune dichiarazioni di conformità (autocertificazioni) delle certificazioni possedute dai prodotti offerti anche se migliorative. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare le certificazioni richieste al momento della stipula del contratto. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da un laboratorio accreditato per l'effettuazione delle prove richieste, secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485 e riportare l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto offerto in sede di gara in coerenza con quanto riportato nelle schede tecniche. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale. In caso di disponibilità della documentazione in lingua diversa da quella italiana la Ditta dovrà presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

ART. 4 CLAUSOLE INERENTI LA FORNITURA

Le apparecchiature e/o le attrezzature offerte dovranno essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa. Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparecchiature, attrezzature e sistemi che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli/versioni. La fornitura deve intendersi effettuata con la formula "chiavi in mano", quindi comprensiva sia dell'installazione dell'apparecchiatura, dei collaudi e di quanto occorrente per dare i beni perfettamente funzionanti, compreso un adeguato corso di formazione per il personale sanitario utilizzatore. Tutti i beni devono essere forniti corredati da ogni e qualunque accessorio occorrente per il funzionamento e la regolare prestazione secondo le funzioni minimali di seguito descritte.

te, anche se non esattamente e descrittivamente elencati in offerta, in quanto ritenuti parte sostanziale ed essenziale del bene oggetto di acquisto.

4.1. RISPONDENZA APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Le apparecchiature, i loro accessori dovranno essere dotati di marcatura CE. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l'apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle **verifiche di sicurezza** e qualità previste dalla normativa. Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato alla S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T. copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.). Per il materiale di consumo (se occorrente) tutti i prodotti offerti devono essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto e devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. L'etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE
- nome ed indirizzo del fabbricante
- descrizione schematica del dispositivo e destinazione d'uso
- condizioni di conservazione e destinazione d'uso
- condizioni di conservazione e/o manipolazione
- istruzioni d'uso
- avvertenze
- data di fabbricazione
- indicazione "sterile", se del caso, nel qual caso oltre alle indicazioni sopra richieste, devono essere aggiunte quelle previste dalla normativa di riferimento per i dispositivi sterili.

4.2. CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

4.3. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Le condizioni economiche dovranno comprendere sui beni forniti, oltre ai restanti oneri previsti, anche un servizio di assistenza tecnico impiantistica "**full-risk**" di manutenzione straordinaria da assicurare durante il periodo di garanzia di ventiquattro mesi, nei termini seguenti. I contratti di manutenzione straordinaria avranno la durata coincidente con il periodo di vigenza del contratto:

- manutenzione straordinaria **urgente** su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 48 ore solari dalla chiamata.

Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l'utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l'onere della prova incombe sulla Ditta concedente. I predetti interventi dovranno essere effettuati "**on site**". Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati presso la nuova installazione.

REGOLE GENERALI:

- 1) Le prestazioni specialistiche, gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- 2) L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che dovessero insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere.
- 3) La Ditta manutentrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l'ordine e/o in base al programma concordato.
- 4) Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave, e, in ogni caso, imputabili, anche solo parzialmente, ad evidente negligenza nell'esecuzione delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione norme di sicurezza pertinenti.

REGOLE SPECIFICHE:

- 1) Gli interventi di manutenzione riparativa/correttiva su chiamata saranno ordinati esclusivamente dal Servizio di Tecnologie Biomediche salvo precisi differenti accordi.
- 2) I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al Responsabile del Reparto utilizzatore, prima dell'inizio dell'intervento.
- 3) Al termine dell'intervento di manutenzione deve essere presentata un rapporto di intervento tecnico contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - Ragione sociale della ditta esecutrice del servizio di manutenzione
 - Data in cui l'intervento viene eseguito
 - Tipo di intervento eseguito
 - Tempo impiegato per lo svolgimento dell'intervento (manodopera e trasferta)
 - Nome e cognome in stampatello e Firma dell'esecutore dell'intervento.
- 4) Il rapporto di intervento deve essere obbligatoriamente firmata per approvazione dal personale tecnico del Reparto Utilizzatore o del Servizio di Servizio di Tecnologie Biomediche.

CONDIZIONI E GARANZIE

Il servizio si intende comprensivo di:

- diritto di chiamata
- ore lavoro di manodopera specializzata
- ore lavoro per il trasferimento
- parti sostituite durante le attività di manutenzione (pezzi di ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)
- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazione, se del caso).

Condizioni operative garantite:

- tempo di intervento minimo garantito: 48 ore solari (esclusi giorni festivi)
- attrezzature sostitutive in caso di non riparabilità dei mal funzionamenti segnalati entro 48 ore solari dalla chiamata (giorni festivi esclusi).

4.4. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 18 1° comma lett. L) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei Lavoratori dell'A.S.L. AL. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di prevenzione di questa ASL (rif. Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. AL n. 177 del 13.02.2015) il Dirigente, ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., è individuato nel Direttore della Struttura Complessa. Pertanto alla Ditta aggiudicataria della fornitura spetta il compito di collaborare direttamente con il Responsabile della Struttura competente affinché lo stesso possa adempiere ai propri doveri di formazione e

addestramento dei Lavoratori circa le attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Operativamente la Ditta aggiudicataria deve:

- acquisire dal Dirigente competente, l'elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell'uso di ciascuna attrezzatura;
- predisporre, per il Dirigente competente, una proposta di programma formativo e di addestramento;
- effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata dell'appalto) per conto del Direttore della S.C. competente nonché sotto la sua responsabilità;
- produrre la documentazione attestante l'avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla (in originale) al Direttore della S.C. interessata.

4.5. COLLAUDO

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni la Ditta provvederà, alla presenza dell'Utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T. aziendale, alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tal sede la ditta si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Ad avvenuta installazione dell'apparecchiatura dovrà essere trasmessa a questa S.C. la documentazione controfirmata dal responsabile destinatario comprovante la data di collaudo della stessa.

4.6. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le Strutture Sanitarie che verranno indicate al momento dell'ordine entro **60 giorni** di calendario dal ricevimento dello stesso. L'installazione della strumentazione comprende anche tutte le operazioni necessarie per il collegamento dell'attrezzatura, secondo gli standard previsti. La consegna deve essere effettuata previo accordo con la S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T. e la S.C. ricevente nel luogo, giorno ed ora concordati. L'installazione deve essere contestuale alla consegna: qualora la ditta si serva di un corriere per il trasporto dell'apparecchiatura deve garantire all'atto della consegna la presenza di un proprio tecnico per provvedere all'installazione ed eventualmente al collaudo. L'apparecchiatura recapitata con modalità difformi da quelle sopra indicate è respinta e in tal caso l'aggiudicataria deve farsi pieno e completo carico della spesa e degli oneri relativi alla successiva regolare consegna della merce presso l'ASL. All'atto della consegna la ditta:

- fornisce all'utilizzatore il manuale d'istruzione completo in italiano e i certificati di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza;
- provvede a proprie spese all'installazione (eseguendo i necessari collegamenti elettrici ed idraulici se necessari), la messa in funzione ed il collaudo dell'apparecchiatura alla presenza dell'utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T.; qualora il collaudo non sia avvenuto al momento dell'installazione deve essere eseguito alla presenza del personale dell'A.S.L. entro al massimo 15 giorni dall'installazione; del collaudo attestante che l'apparecchiatura può essere utilizzata in piena sicurezza viene redatto verbale;
- collabora all'istruzione del personale addetto dell'A.S.L., evidenziando i possibili rischi derivanti dall'uso della macchina mediante un adeguato corso di formazione;
- provvede al ritiro ed allo smaltimento degli imballaggi della macchina.

I locali in cui dovrà avvenire l'installazione sono indicati come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico dell'impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio dell'impresa, entro il termine previsto. L'Azienda assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione.

4.7. CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

Come prescritto dall'allegato II.5 del "Codice", parte II.A, comma 6 qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". L'impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

4.8. SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, comma 3, le prestazioni richieste nel presente capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso** è pari a € 0. La ditta si impegna all'esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, di adeguati dispositivi di protezione individuale e di mezzi/attrezzature antinfortunistiche.

ART. 5 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata sulla piattaforma MEPA.

ART. 6 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO ". Nell'offerta dovrà essere indicato:

- codici identificativi attrezzature e delle altre dotazioni accessorie previste;
- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge;
- costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.

Il costo complessivo verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" e dovrà essere inferiore, pena automatica esclusione dalla gara, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto da art. 110 del "Codice". La partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 91 comma 5 del "Codice"). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 17

comma 4 del “Codice”, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato. Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini della quantificazione dell’imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti effettivamente compilate.

TITOLO 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 7 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "**Richiesta di Offerta**" sulla piattaforma ME.PA Consip predisposta utilizzando i CPV o le categorie di abilitazione che identificano l'oggetto dell'appalto.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa"
- 2) dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente l'elenco dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio stabilito dal sistema informatico.

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni del medesimo applicativo e si procederà per le Ditte ammesse:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Successivamente alla verifica dell'offerta tecnica e relativa documentazione il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

Come prescritto dall'art. 11 u.c. del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 48 del "Codice" in attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 dell'01.08.2017, l'obbligo della pubblicità delle sedute è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 2) Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36;

ART. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara le ditte partecipanti dovranno inserire a sistema la seguente documentazione tecnica:

- 1) Schede tecniche dettagliate per ciascun prodotto offerto redatte in lingua italiana o con annessa traduzione, aggiornate ed elaborate a cura della ditta produttrice, confezionate in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto. Nelle schede tecniche dovrà essere opportunamente evidenziata la presenza dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 2, ove riportati dati significativi aventi valore impegnativo.
- 2) Documentazione dettagliata del piano di manutenzione ordinaria secondo le tempistiche prescritte dal manuale d'uso e di manutenzione del produttore con l'eventuale indicazione delle prestazioni migliorative offerte rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato Speciale.
- 3) Documentazione dettagliata del piano di manutenzione straordinaria proposto con l'eventuale indicazione delle prestazioni migliorative offerte rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato Speciale.
- 4) Dichiarazione di conformità costruttiva alla normativa allegata al presente Capitolato Speciale debitamente compilata e sottoscritta.
- 5) Per i dispositivi medici e relativi accessori la ditta dovrà allegare, anche in forma contestuale all'offerta, copia delle dichiarazioni di conformità CE in ossequio alle prescrizioni della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
- 6) Copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto
- 7) Dichiarazione attestante i tempi di consegna decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

ART. 10 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara" e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della

riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

ART. 11 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, per **SINGOLI LOTTI INDIVISIBILI** a favore della Ditta che avrà proposto il **prezzo più basso previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del Capitolato Speciale**. Nel caso in cui una o più Ditte concorrenti offrano lo stesso prezzo si procederà ad aggiudicare la fornitura per sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36.

ART. 12 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 13 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà effettuata mediante lettera commerciale e avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice". Il Contratto concluso è composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 comma 8 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento della somministrazione secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 15 OBBLIGHI / ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;

- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi;
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3, 9° comma, della Legge 13.08.2010, n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 16 - CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'A.S.L. può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'A.S.L. e la firma dell'incaricato dell'Amministrazione e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all'A.S.L. mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 17 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 18 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'A.S.L. ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle pattuite in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'A.S.L. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'A.S.L. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART. 19 INADEMPIENZE, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non sia risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 21 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

■ **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC asl@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.

■**FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:

- gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
- (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

■**BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;

■**MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

■**CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;

■**COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;

■**DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- e in tal caso, l'accesso ai dati;
- avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it.

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo> o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 23 IMPOSTA DI BOLLO

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell'imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha già rilasciato la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 contenente le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 24 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del "Contraente". Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni di fornitura, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico

dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'ASL AL procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del "Codice", il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario, attraverso richiesta agli Enti preposti al rilascio. Qualora il "Contraente" risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alla fornitura appaltata, compresi i soci – lavoratori, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, L'ASL AL procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà al "Contraente" il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il "Contraente" non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora il "Contraente" non adempia entro il suddetto termine, l'ASL AL, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del "Contraente" e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

ART. 25 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 26 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 27 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria;
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 68 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi

contrattuali.

ART. 28 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA*). Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 94 e 95 del "Codice" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 65 del "Codice", oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

ART. 29 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" e nel Codice Civile.

ART. 30 COSTI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, comma 3, le prestazioni richieste nel presente capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso** è pari a € **0**. Il "Contraente" si impegna all'esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, di adeguati dispositivi di protezione individuale e di mezzi/attrezzature antinfortunistiche.

ART. 31 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo

schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

ART. 32 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come Foro esclusivo competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario, quello di Alessandria.